



Dipartimento per lo sport
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Emergenza Covid-19

Le misure per lo sport nelle tre aree di rischio

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 il Governo, nell'ultimo [DPCM del 3 novembre 2020](#), ha suddiviso le regioni in tre aree di rischio (gialla, arancione e rossa), con restrizioni crescenti.

Ad essere utilizzati sono i 21 indicatori identificati dal Ministero della Salute per monitorare i dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel [documento di prevenzione Covid-19 messo a punto dall'Istituto Superiore di Sanità](#).

Inoltre viene introdotto il divieto di spostamento tra le 22:00 e le 5:00 tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.

Per quanto riguarda le **Regione a rischio medio (zona gialla)** lo svolgimento dell'attività sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal [DPCM del 24 ottobre 2020](#) tranne che per il divieto dell'utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi e nel rispetto degli orari di "coprifuoco" anche per l'attività sportiva.

Pertanto: è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all'aperto. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli. A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa).

Per quanto riguarda le **Regioni a elevata gravità (zona arancione)** sono valide le disposizioni di cui sopra ad eccezione del fatto che l'attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, **salvo che per le situazioni indicate all'art. 2, comma 4, lettera b)**

(Che specifichiamo di seguito)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 3 novembre 2020

... Omesso ...

Art. 2

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto

... omesso ...

Comma 4)

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, **salvo che** per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o **per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;**

Per quanto riguarda le **Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa)**

è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.

L'attività sportiva è possibile solo all'aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l'osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione.

Non è più praticabile all'aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi.

[dall'art. 3, comma 4, lettera d\)](#) del DPCM del 3 novembre 2020.

Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all'aperto o al chiuso, senza pubblico.

Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali. Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP.